

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DEGLI
SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA.**

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il D.M. del 29 marzo 2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

Visto il Decreto interministeriale n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402/2017 che ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

Visto tale Decreto che ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la delega del 31/03/2016 con il quale il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia è stato delegato alla firma dal Rettore;

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Palermo che nella seduta del 25/05/2018, approva la richiesta di svolgimento di attività integrative del dott. Valerio Gristina;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale nella Piazza Marina, n. 61, Palermo - Cap 90133, codice fiscale 8002373085 in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Francesco Vitale, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega del 31/03/2016, d'ora in poi denominata "Soggetto Proponente"

E

L'Azienda Ospedaliero Universitario Federico II, con sede legale in Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131 Napoli – codice fiscale e partita IVA n. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività integrative (definibili anche col termine di “tirocinio”) in formazione specialistica in Oncologia Medica presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, il dott. Valerio Gristina, nato a Palermo il 26/06/1987, codice fiscale: GRSVLR87H26G273P (d’ora in poi denominato “Tirocinante”).

Art. 3 - Durata tirocinio

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge per un periodo di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data della deliberazione disposta dal soggetto ospitante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di dodici mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Al fine dell’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture per lo svolgimento del tirocinio: **D.A.I. Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale.**

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le attività indicate nel programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L’accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Roberto Bianco, Responsabile del P.I. Terapie Innovative, afferente al DAI Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale, quale *tutor* della struttura ospitante, in veste di

responsabile didattico-organizzativo.

Art. 9 - Copertura rischi professionali

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Tirocinante sono a carico del Tirocinante.

Art. 10 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 11 - Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvedere previamente a garantirne la conoscenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al dott. Valerio Gristina, per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il soggetto proponente provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini

istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Il soggetto ospitante si impegna a trattare i dati personali del soggetto proponente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso il soggetto ospitante convenzionato.

Art. 13 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art.7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte dell'Università. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986. La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà il relativo costo. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4.

Per l'Università degli Studi di Palermo
Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Francesco Vitale

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Dott. Vincenzo Viggiani